

## ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

**avente ad oggetto la separazione personale consensuale dei coniugi ex articolo 6 del D.L. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014**

In data \_\_\_\_\_ presso lo studio dell'Avvocato, sono presenti i signori:

\*\*\*\*\*

I signori, debitamente informati in merito, si sono determinati a pervenire alla loro separazione personale consensuale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 come modificato dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014 e a tal fine hanno conferito mandato a propri legali, chiedendo loro di svolgere l'incarico di assistenza nel corso della negoziazione propedeutica all'accordo di separazione ed impegnandosi a cooperare tra loro con buona fede e lealtà.

\*\*\*\*\*

Le parti come in epigrafe identificate e assistite, dichiarano di aver contratto matrimonio il \_\_\_\_\_ ad Ascoli Piceno, risultante dall'estratto per sunto dell'atto di matrimonio dell'Ufficiale di stato civile allegato (atto n. \_\_\_\_ parte Serie A anno \_\_\_\_ ) optando per il regime \_\_\_\_\_ dei beni.

Le parti hanno un figlio \_\_\_\_ e dichiarano che nel tempo è venuta meno la condivisione matrimoniale e che la convivenza si è fatta intollerabile tanto da aver stabilito ormai da \_\_\_\_\_ la propria residenza in abitazioni separate, pertanto è maturata nelle parti la decisione di formalizzare la separazione personale.

Tutto ciò premesso si dà atto che le parti in epigrafe sono state informate dai rispettivi avvocati della possibilità di esperire la mediazione familiare e, posto l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito nel corso della negoziazione assistita, i coniugi dichiarano che la loro separazione personale consensuale è concordata alle seguenti condizioni:

- 1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
- 2) entrambi i coniugi continueranno a vivere ciascuno nella propria attuale abitazione dove hanno stabilito la residenza;
- 3) i coniugi si danno atto di aver provveduto alla divisione bonaria dei beni mobili appartenuti in comproprietà a entrambi e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'uno dall'altra;
- 4) il figlio minorenni, affidato in via condivisa a entrambi i genitori; l'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della madre, e ove il nucleo familiare è vissuto sinora in maniera continuativa, è indicata come domicilio prevalente. Egli intratterrà rapporti costanti con il padre secondo il piano genitoriale già in uso tra le parti, redatto insieme alla consulente psicologa, al cui contenuto le parti si riportano e da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
- 5) stante la paritetica suddivisione del tempo di permanenza del figlio minorenni presso ciascun genitore nonché della sostanziale equivalenza della capacità reddituale di ciascuno, gli stessi provvederanno al suo mantenimento in forma diretta, suddividendo al 50% le spese straordinarie da sostenersi per la prole secondo l'individuazione che segue, frutto dell'elaborazione del Consiglio Nazionale Forense ed oggetto di applicazione presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Sono da considerarsi **ordinarie** e, dunque, comprese nell'assegno di mantenimento, le spese relative a: vitto; abbigliamento; contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze); spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria; mensa; medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus o metro); carburante per mezzo proprio; ricarica di telefono cellulare; uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; costi di babysitting, se già esistenti nell'organizzazione familiare;

prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista); attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali); spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Sono da considerarsi **straordinarie** e vanno, pertanto, puntualmente documentate le spese **“obbligatorie”**, per le quali non è richiesta la previa concertazione, relative a: libri scolastici; spese sanitarie urgenti; acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco; spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private; spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con il consenso di entrambi i genitori.

Sono da considerarsi **straordinarie** e vanno, pertanto, puntualmente documentate le spese **subordinate al consenso di entrambi i genitori**, suddivise nelle seguenti categorie: a) spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggio, ove fuori sede, di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; spese per la preparazione di esami di abilitazione o concorsi (compresi l'acquisto di libri e i dispense, i pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; prescuola, doposcuola e babysitting, laddove l'esigenza sorga successivamente alla separazione o al divorzio; soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere; b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica; centri estivi; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private; c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici; spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate; esami diagnostici; analisi cliniche; visite specialistiche; cicli di psicoterapia e logopedia; e) spese per organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;

6) i coniugi si danno inoltre atto che, stante la citata equivalenza della rispettiva capacità reddituale, si obbligano reciprocamente a non chiedere nulla quanto ad oneri di mantenimento e dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l'una dall'altra.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2 prima parte del DL 132/2014 si conviene tra le parti che sia onere dell'avv. \_\_\_\_\_ provvedere a trasmettere copia del presente accordo, sottoscritto ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, per il rilascio del relativo nulla osta.

Ricevuto il suddetto nulla osta, la medesima Avvocato s'impegna, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell'art. 6 del DL 132/14, alla trasmissione dell'accordo di negoziazione e del relativo nulla osta, entro il termine di dieci giorni, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno nel quale il matrimonio è stato iscritto.

Gli avvocati dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DL 132/2014.

Documenti allegati:

1) piano genitoriale per l'affido condiviso;

- 2) estratto per sunto atto di matrimonio;
- 3) certificato cumulativo nascita, residenza, stato di famiglia;
- 4) ultima dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi.

Ascoli Piceno, \_\_\_\_\_ dicembre 2018

(omissis)

#### **PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO**

La sottoscritta Avvocato, in qualità di difensore della signora, come sopra generalizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, Decreto Legge 132/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014, e all'uopo espressamente incaricata dall'Avvocato e dal Sig., trasmette il suesteso atto in duplice originale, corredato dei documenti indicati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno affinché verifichi l'assenza di irregolarità.

Chiede che il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3 venga comunicato all'Avvocato agli indirizzi in epigrafe indicati.

Avv.

V^ depositato in cancelleria il

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno

#### **Trasmissione di copia autenticata dell'atto**

Io sottoscritto Avvocato trasmetto all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno presso la sua sede la suestesa copia dell'accordo per la separazione consensuale tra i signori, contenente le certificazioni richieste dall'articolo 5 del DL 132/2014, autenticate con autografe sottoscrizioni

Ascoli Piceno,

Avv.